



ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER IL MEDIOEVO

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

*Riferimenti normativi: Art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013
come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016*

Modalità di presentazione

Chiunque può accedere ai dati e ai documenti dell'Istituto storico italiano per il medio evo (d'ora in avanti Isime) per il medio evo, ulteriori a quelli che sono oggetto di pubblicazione obbligatori sul sito dell'Isime (www.isime.it) nella sezione "Amministrazione trasparente", nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis D.Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso non deve essere motivata ed è gratuita fatto salvo il rimborso dei soli costi sostenuti dall'Isime per rendere disponibili i documenti.

L'Isime non è tenuto a raccogliere, produrre e procurarsi documentazione e informazioni che non siano già in suo possesso.

Viene consentito l'accesso generalizzato anche quando la richiesta riguarda un cospicuo numero di documenti e informazioni, ameno che l'istanza risulti palesemente insensata, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di pregiudicare il buon funzionamento dell'Amministrazione.

La richiesta di accesso ai documenti può essere trasmessa attraverso:

- consegna diretta presso la sede dell'Istituto storico italiano per il medio evo, piazza dell'Orologio, 4 00186 Roma; Ufficio di Segreteria;
- lettera raccomandata all'indirizzo sopra scritto;
- posta elettronica certificata all'indirizzo: segreteria@pec.isime.it;
- posta elettronica ai seguenti indirizzi secondo il settore di competenza: segreteria@isime.it; biblioteca@isime.it; archivio@isime.it; amministrazione@isime.it.

Nel caso in cui la richiesta non sia sottoscritta con firma autografa apposta in presenza del personale di competenza, la domanda dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento d'identità di colui che ne fa richiesta. In alternativa, il documento può essere sottoscritto con firma digitale.

Soggetti controinteressati e conclusione del procedimento

Nel corso dell'istruttoria se l'Isime identifica dei controinteressati (soggetti coinvolti nella protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, e che potrebbero quindi subire un pregiudizio concreto e probabile dall'esibizione degli atti/documenti richiesti) deve informarli della richiesta di accesso con raccomandata A/R, attraverso la posta elettronica o con la posta elettronica certificata dando loro un termine di 10 giorni per consentire un'eventuale opposizione.

Il procedimento di accesso deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta con provvedimento espresso e motivato. Tale termine è sospeso fino ad un massimo di 10 giorni nel caso vi siano delle richieste di opposizione.

In caso di accoglimento della richiesta, nonostante l'opposizione dei controinteressati, l'Isime è tenuto a darne comunicazione a quest'ultimi e al richiedente. Decorso 15 giorni senza che siano stati notificati ricorsi o richieste di riesame, lo stesso ufficio provvede a trasmettere i dati/documenti.



ISTITUTO STORICO ITALIANO
PER IL MEDIOEVO

Tutela

In caso di diniego parziale o totale all'accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni dalla data della richiesta di riesame.

Se l'accesso è stato negato o differito per motivi legati alla tutela della "protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia", il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza provvede a interpellare il Garante per la protezione dei dati personali che si esprime entro il termine di dieci giorni dalla data della richiesta. Il termine per l'adozione del provvedimento in questo caso è sospeso.

Documentazione NEW SITTOIn caso di differimento o di inerzia da parte dell'Isime, il richiedente può fare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'art. 116 "Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi -Titolo III - Tutela contro l'inerzia della pubblica amministrazione" - del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.